Sentenza del 21/12/2018 n. 33236 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

La società contribuente ha chiesto il parziale annullamento della cartella di pagamento a essa notificata in esito a iscrizione provvisoria della metà delle imposte recuperate con i due avvisi di accertamento indicati in atti, limitatamente alle somme previste a titolo di compensi per la riscossione. A tal fine ne ha dedotto la natura afflittiva e sanzionatoria, sicchè, ha sottolineato, la relativa richiesta è da ritenere illegittima, perchè concernente un'iscrizione a ruolo relativa a pretese impositive antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, come convertito, che ha previsto i compensi per la riscossione. In subordine, la contribuente ha eccepito la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto il successivo appello dell'agente per la riscossione, richiamando precedenti di primo grado e condividendo il carattere afflittivo del compenso in questione, che ne escluderebbe l'applicazione retroattiva.

Contro questa sentenza propone ricorso Equitalia Nord s.p.a. per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria, cui la società reagisce con controricorso.

Presenta memoria altresì la s.r.l. a socio unico Dolce & Gabbana Trademarks, succeduta alla GADO.

Motivi della decisione

1. - Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale l'agente per la riscossione denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'art. 118 disp.att. c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in ragione della mancata indicazione degli argomenti di diritto posti a sostegno della decisione.

Ciò in applicazione dell'orientamento in base al quale è nulla la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (tra varie, Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112; ord. 11 settembre 2018, n. 21978).

Nel caso in esame, difatti, il giudice d'appello ha indicato il fulcro della decisione che ha dichiarato di condividere, ossia la natura afflittiva del compenso per la riscossione e ha dato conto degli argomenti svolti con l'appello.

Il motivo va in conseguenza respinto.

2. - Fondati sono, invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, con i quali la ricorrente lamenta, in entrambi i casi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, la violazione del principio tempus regit actum e la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 e dell'art. 25 Cost., sostenendo, per un verso, che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nessuna applicazione retroattiva di legge si prospetti nel caso in esame e, per altro verso, che nessuna frizione con le norme costituzionali sia configurabile.

2.1. - La questione è già giunta all'esame di questa Corte.

Si è così stabilito (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3524) che l'aggio di riscossione, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, ha natura retributiva, derivante dalla sua funzione di compenso per l'attività di riscossione.

Sicchè, si è proseguito (vedi anche Cass. 19 gennaio 2018, n. 1311), è manifestamente infondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006.

Il dubbio è stato prospettato perchè la nuova norma, onerando il contribuente sempre e comunque dell'onere di corrispondere l'aggio esattoriale, sia in caso di pagamento tempestivo sia di pagamento tardivo, in quest'ultimo caso in misura integrale (così innovando rispetto alla precedente formulazione che poneva l'aggio a carico del debitore soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e solo in misura percentuale), avrebbe introdotto una misura sostanzialmente sanzionatoria o, comunque, una vera e propria nuova tassa con effetti retroattivi, in violazione dell'art. 25 Cost., oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza ex art. 3 Cost., di capacità contributiva ex art. 53 Cost., di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (di quest'ultimo in quanto la norma prevede la corresponsione di un aggio pari al 4,65% a fronte della mera notifica della cartella di pagamento e in assenza di qualsiasi ulteriore attività).

2.2. - Mette conto preliminarmente rilevare che le questioni sollevate dalle ordinanze dei giudici di merito sono state reiteratamente dichiarate inammissibili in punto di rilevanza (Corte cost. 21 giugno 2013, n. 158; Corte Cost. 9 luglio 2015, n. 147; Corte Cost. 26 maggio 2017, n. 129) e, da ultimo per la confusione e l'oscurità della motivazione e per la ambiguità e indeterminatezza del petitum (Corte cost. 29 marzo 2018, n. 65).

2.3. - Va quindi ribadito che la prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata e va disattesa.

Va anzitutto confermata la natura retributiva dell'aggio, costantemente affermata da questa Corte (da ultimo, con ord. 5 aprile 2018, n. 8443), con valutazione non incrinata dalle

considerazioni svolte dalla società, che in parte replicano nella sostanza quelle già esaminate e in parte nella realtà s'indirizzano, quanto al parametro dell'art. 3 Cost., nei confronti del meccanismo della riscossione a titolo provvisorio previsto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15.

2.4. - La natura retributiva e non tributaria dell'aggio, nè tantomeno sanzionatoria, esclude la pertinenza del parametro della capacità contributiva nonchè degli altri invocati dalla parte in controricorso con riferimento al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che una parte del compenso dell'organizzazione dell'agente della riscossione sia comunque posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella (Cass. 28 febbraio 2017, n. 5154).

2.5. - A tanto va aggiunto, con riguardo alle considerazioni sulle quali la contribuente si diffonde in memoria quanto all'irragionevole irrilevanza dell'adempimento spontaneo, che il legislatore ha definito il fenomeno appositamente disciplinandolo.

Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3-bis, dispone difatti, nel testo vigente all'epoca dei fatti, che "nel caso previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32, comma 1, lett. a), l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico: a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; b) del debitore, in caso contrario".

E la norma ivi menzionata, ossia il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32, comma 1, lett. a), stabilisce che "Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:

a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento".

Tale non si può certo considerare quella di cui nella specie si tratta, derivando essa da avvisi di accertamento con cui si recuperavano maggiori imposte (per analoghe considerazioni, vedi Cass. n. 1311/18, cit.).

3. - Ciò posto, la statuizione della sentenza impugnata concernente l'affermata violazione del divieto di applicazione retroattiva di norme successive ai periodi d'imposta nei quali si sono verificati i fatti imponibili non può essere condivisa.

3.1. - Non si può dubitare che la disciplina applicabile ratione temporis debba essere individuata con riferimento non già all'anno cui si riferiscono i tributi recuperati e le relative sanzioni, bensì a quello in cui ha inizio l'azione di riscossione, alla cui remunerazione sono finalizzati i compensi in questione.

4. - Non sussistono, poi, i presupposti per proporre, come sollecitato in memoria dalla contribuente, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia circa la compatibilità della disciplina sui compensi di riscossione apprestata dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3, nel testo applicabile all'epoca dei fatti, col divieto di aiuti di Stato fissato dal T.F.U.E., art. 107.

E ciò perchè non sussiste alcun ragionevole dubbio in ordine alla valutazione che la disciplina in questione non rappresenti un aiuto di Stato.

4.1. - Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le ultime, si veda Corte giust. 20 settembre 2017, causa C-300/16, Frucona Kaice a.s.), la qualificazione come aiuto di Stato esige che siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate dal T.F.U.E., art. 107.

Così, in primo luogo, si deve trattare di un intervento dello Stato o attuato mediante risorse statali.

In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

4.2. - A tacer d'altro, nel caso in esame manca almeno la prima delle quattro condizioni.

Il concetto di "aiuto", difatti, pur comprendendo qualsiasi intervento che allevi gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa, implica comunque la medesima natura delle sovvenzioni in senso stretto e l'idoneità a produrre i medesimi effetti (vedi anche sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, causa C-405/11 P, punto 30).

Il che con evidenza non si è verificato nel caso in esame, in cui non è fatto ricorso a risorse statali.

5. - Ne deriva l'accoglimento della censura.

Per conseguenza, il ricorso va nei corrispondenti profili accolto, la sentenza cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto del ricorso originariamente proposto.

5.1. - Il consolidamento della giurisprudenza successivo alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la compensazione delle spese concernenti il merito.

Quelle inerenti al giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto; compensa le spese inerenti al merito e condanna la contribuente a rifondere quelle concernenti il giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza